



**COMUNE DI FALOPPIO**  
*Provincia di Como*

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:**

**“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2025  
(ART.3, COMMA 4, D.LGS.N.118/2011) ”**

*Parere ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.*

**(Verbale n.5 del 02.04.2026)**

Il Revisore Unico dei Conti  
Dott.ssa Chiara Pentrella

**Comune di Faloppio**  
**Provincia di Como**  
**Verbale n.5 del 02.04.2026**

**Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025 (art.3, comma 4, d.lgs. n.118/2011)"**

*Parere ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs.118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.*

**Oggetto:** Parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025 (art.3, comma 4, d.lgs. n.118/2011)";

L'anno 2026 giorno 02 del mese di aprile alle ore 16,00 il Revisore Unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n.38 del 04.12.2023, nella persona della Dott.ssa Chiara Pentrella, che ha accettato la nomina per il triennio 2024-2026;

**RICEVUTO** in data 30.03.2026, tramite email, nota del 30.03.2026, la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025 (art.3, comma 4, d.lgs. n.118/2011)", successivamente in data 30.03.2026, in data 01.04.2026 e in data 02.04.2026 documentazione integrativa;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.108 del 21.11.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) periodo 2026-2028 (art.170, comma 1, del D. Lgs n.267/2000);

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) periodo 2026-2028 aggiornato (art.170, comma 1, del D. Lgs n.267/2000);

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.35 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024";

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 13.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 13.01.2025, approvazione della struttura organizzativa e indirizzi al conferimento degli incarichi di elevata qualificazione;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 28.07.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvato l'Assestamento Generale e Salvaguardia Degli Equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt.175, comma 8, e 193 del D.Lgs. 267/2000";

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 21.03.2025, approvazione determinazione scaglioni e aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.37 del 02.04.2025, Approvazione Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027;

**VISTA** la di deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 30.04.2025, approvazione tariffe tari anno 2025;

**VISTO** DL.n.80 /2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021”;

**VISTA** legge 30 dicembre 2025, n.199 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2026) (*G.U. n. 301 del 30 dicembre 2025 - Suppl. Ordinario Serie generale*);

**VISTA** la determinazione n.324 del 23.07.2024, n.125 del Reg. Area Tecnica, avente ad oggetto: *Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – triennio 2023-2025- GIG 9717906DB6 – Provvedimento a seguito di recesso del comune di Faloppio dall’Unione dei Comuni Lombarda Terre di Frontiera”;*

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.71 del 05.09.2025, Approvazione modifica Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30/01/2026, esecutiva, e s.m.i. è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026/2028;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 30.01.2026, avente ad oggetto:” Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2026/2028 relativi al risultato di amministrazione presunto 2025, ai sensi del comma 3 -quater dell’art.187 del Tuel”;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 28.07.2025 , avente ad oggetto: “Approvazione accordo partenariato e relativa scheda di progetto ‘YOUNG 4 YOUNG’ per la partecipazione al bando di Regione Lombardia ‘Giovani SMART’ – terza edizione Cup E81B25000280003 – in qualità di partner;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n.18 del 26.02.2026, avente ad oggetto:” Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art.175, comma 4, del D.Lgs n.267/2000);

**VISTA** la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2025 (art.3, comma 4, d.lgs. n.118/2011)”;

#### **PREMESSO CHE:**

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali, così come successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- gli articoli 186 e 187 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), così come integrati e modificati dai suddetti D.Lgs. nn.118/2011 e 126/2014, riguardano, rispettivamente, le disposizioni in materia di risultato contabile di amministrazione e di composizione del risultato di amministrazione;

#### **PREMESSO CHE:**

- con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c 3 della Costituzione;

- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

**RICHIAMATO** l'articolo 3 comma 4 del D. Leg.vo 118/2011 il quale stabilisce:

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservati tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate ed impegnate non esigibili nell'esercizio considerato sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando di pari importo, il fondo pluriennale vincolato di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

**VISTI** i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed in particolare il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs. 118/2011), il quale tratta delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;

**VISTO** l'art. 228 c.3 del Tuel 267/2000 che recita:

“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

**VISTO** l'art. 3 c. 4 del D.Lgs. 118/2011 che recita:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio

precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate. “

**VISTO** l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

**VISTI:**

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;
- l'articolo 175, comma 5-bis, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000, il quale demanda alla Giunta comunale le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto;

**RICHIAMATO** altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui il quale prevede che *tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- *la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.*

**VISTO** il D.lgs. 118/2011, che all'art. 3, comma 5 dispone:

“5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:

a) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;

b) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.”

**VISTO** l'art. 175, comma 5-bis, del D.lgs. 267/2000, che dispone:

“5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

1. variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;
2. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
3. variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
4. variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

5. *variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*

*e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.”*

**VISTO** altresì l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

**RICHIAMATO** il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) e in particolare il punto 9.1 relativo al riaccertamento ordinario dei residui;

**DATO ATTO** che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

**RICHIAMATO** l'art. 4 del Dl 41/2021 (Decreto Sostegni) che dispone l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, riferita ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

**VISTO** il decreto Mef 14 luglio 2021, con il quale sono stati definiti termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari, e che stabilisce l'obbligo di approvare, con apposita deliberazione di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, il riaccertamento straordinario dei residui al 31/12/2022, attraverso la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall'elenco trasmesso all'agente della riscossione al netto della corrispondente riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato;

**DATO atto** che nel bilancio di questo ente non figurano residui attivi per tale tipologia di debiti tributari;

**CONSIDERATO** che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 162 e 171 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

**TENUTO CONTO** che:

con email del in data 02.03.2026 il Responsabile del Settore Economico-Finanziario ha trasmesso ai responsabili dei Servizi di settore la richiesta di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2025;

**TENUTO CONTO** che con le seguenti determinazioni i responsabili di servizio hanno provveduto alla ricognizione dei residui attivi a passivi e alla re-imputazione di accertamenti ed impegni non esigibili al 31 dicembre 31.12.2025:

- determinazione n. 105 in data 01.04.2026 - n.9 del Reg. Settore Area Finanziaria;

- determinazione n. 106 in data 01.04.2026 - n.19 del Reg. Settore Area Demografici/Informatica /Cimiteri;
- determinazione n. 107 in data 01.04.2026 - n.40 del Reg. Settore Area Affari Generali;
- determinazione n. 108 in data 01.04.2026 - n.39 del Reg. Settore Area Tecnica.

**VISTO** l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

**VISTO** il D.lgs. 118/2011, che all'art. 3, comma 5 dispone:

*“5. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1 al presente decreto, gli enti di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015, iscrivono negli schemi di bilancio di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), il fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti, di seguito denominato fondo pluriennale vincolato, costituito:*

*c) in entrata, da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1;*

*d) nella spesa, da una voce denominata «fondo pluriennale vincolato», per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento. Agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato è attribuito il codice della missione e del programma di spesa cui il fondo si riferisce e il codice del piano dei conti relativo al fondo pluriennale vincolato.*

*Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.”*

**CONSIDERATO CHE** il paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 prevede la possibilità di effettuare una reimputazione parziale dei residui al solo fine di incassare e pagare prima del riaccertamento ordinario;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 30 del 19.12.2024, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2025-2026-2027 secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs 118/2011;

**DATO ATTO** che con deliberazione n. 35 del 29.12.2025, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2026-2027-2028 secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs 118/2011;

**VISTO** l'art. 1, comma 821, L. 145/2018, il quale dispone che *“Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri [...]”*;

**VISTO** l'art. 175, comma 5-bis, del TUEL come ss.mm.ii.e l'art. 3, comma 5 del D.lgs. 118;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2025, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	166.256,18
B	Residui passivi cancellati definitivamente	493.415,00
C	Residui attivi reimputati	6.173,20
	Residui passivi reimputati	780.460,47
D	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2025 (competenza + residui)	6.316.152,54
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla gestione dei residui	5.687.983,58
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla gestione di competenza	628.168,96
E	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2025 (competenza + residui)	6.574.330,23
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla gestione dei residui	5.571.519,94
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2025 provenienti dalla gestione di competenza	1.002.810,29
F	Maggiori residui attivi riaccertati	0,00

**RITENUTO** di dover apportare al bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/constituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni re-imputati, come risultano dal prospetto allegato H) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 20.761,21
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 753.526,06
FPV di spesa parte corrente	€ 20.761,21	
FPV di spesa parte capitale	€ 753.526,06	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 774.287,27</b>	<b>€ 774.287,27</b>

dando atto della contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate per complessivi € 6.173,20 che non danno origine alla costituzione o all'incremento del fondo pluriennale vincolato;

**RITENUTO** di dover apportare al bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2026 le variazioni funzionali all'incremento degli stanziamenti di entrata e spesa a copertura degli impegni re-imputati,

come risultano dal prospetto allegati G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento (FPV entrata)	CO	€ 774.287,27	€ 0,00
Variazioni in aumento	CO	€ 6.173,20	€ 0,00
<b>Totale variazioni entrata</b>		<b>€ 780.460,47</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		€ 780.460,47
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>€ 780.460,47</b>	<b>€ 780.460,47</b>

**RITENUTO** di dover apportare al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 esercizio 2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 in data 29.12.2025 le variazioni necessarie alla re-imputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato M) di cui si riportano le risultanze finali:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SPESA</b>
FPV di entrata di parte corrente	€ 20.761,21	
FPV di entrata di parte capitale	€ 753.526,06	
Variazioni di entrata di parte corrente <i>per contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate</i>	€ 6.173,20	
Variazioni di entrata di parte capitale <i>per contestuale re-imputazione di entrate e spese correlate</i>	€ 0,00	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€ 26.934,41
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€ 753.526,06
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 780.460,47</b>	<b>€ 780.460,47</b>

**DATO ATTO** di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2025 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a € 774.287,27 di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 20.761,21  
 FPV di spesa parte capitale €. 753.526,06

così composto:

		<b>Parte corrente</b>	<b>Parte capitale</b>	<b>Totale</b>
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2024 (post riaccertamento)	+	0,00	729.164,35	729.164,35
Spese impegnate nel 2025 a valere sul fondo pluriennale	-	0,00	171.845,79	171.845,79
Economie sul fondo pluriennale vincolato	-	0,00	112,23	112,23
Quota del fondo pluriennale vincolato 2025 rinviato al 2026 (da anni precedenti)	=	0,00	557.206,33	557.206,33
Quota del fondo pluriennale vincolato rinviato all'anno 2026 e seguenti con variazione o già iscritto in bilancio	+	0,00	0,00	0,00

(competenza)				
Quota del fondo pluriennale vincolato rinviato all'anno 2026 e seguenti con riaccertamento (competenza)	+	20.761,21	196.319,73	217.080,94
<b>Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2025 (post riaccertamento)</b>	=	<b>20.761,21</b>	<b>753.526,06</b>	<b>774.287,27</b>

**RITENUTO** di riaccertare e re-impegnare, a valere sull'esercizio 2026 e successivi, gli accertamenti e gli impegni re-imputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento, viene trasmesso in ottemperanza a quanto previsto dal Principiocontabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attive passivi iniziali;

**VISTO** il d.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il d.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n.267/2000;

Ricevuto in data 30/03/2026 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2025" e la documentazione allegata, dalla quale risulta che:

- i responsabili dei servizi/settori dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore (Ufficio di ragioneria e/o Ufficio bilancio e/o Programmazione e Gestione Finanziaria), dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente proposta di deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei dirigenti/responsabili dei servizi/settori, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

I responsabili dei servizi non hanno adottato delle determinazioni dirigenziali per l'approvazione dei rispettivi elenchi per gli accertamenti e gli impegni di propria competenza.

L'Organo di revisione ha verificato in particolare che il riaccertamento dei residui è stato effettuato dai singoli responsabili dei servizi che non hanno motivato le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale o eventuale reimputazione secondo il criterio dell'esigibilità (per gli accertamenti e gli impegni di parte competenza).

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli;
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli;
- elenco degli accertamenti 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive distinto per titoli e con indicazione delle spese correlate;
- elenco degli impegni 2025 reimputati all'esercizio 2026 e annualità successive;
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2025 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2025-2027, funzionali alla determinazione del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025;
- elenco delle variazioni al bilancio 2026-2028;
- elenco dei residui attivi e degli accertamenti esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;
- elenco dei residui passivi e degli impegni esaminati nel riaccertamento con indicazione del totale dei residui da riportare al 31/12/2025;
- elenco delle variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato.

Considerato:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011;
- b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1;

L'Organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento in base al criterio della significatività finanziaria come da carte di lavoro.

**1 – ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2025, RISCOSSI O NON RISCOSSI E O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025**

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli accertamenti è la seguente:

ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2025 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12				
Tabella 1.1				
Titolo	Accertamenti 2025 (al netto delle reimputazioni - post riaccertamento)	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui competenza 2025)	% Riscossione
Titolo 1	1.981.068,45	1.514.871,51	466.196,94	76,47
Titolo 2	871.673,91	792.153,91	79.520,00	90,88
Titolo 3	670.205,20	589.206,49	80.998,71	87,91
Titolo 4	1.026.162,06	1.026.162,06	-	100,00
Titolo 5			-	-
Titolo 6			-	-
Titolo 7			-	-
Titolo 9	585.241,61	583.788,30	1.453,31	99,75
<b>TOTALE</b>	<b>5.134.351,23</b>	<b>4.506.182,27</b>	<b>628.168,96</b>	<b>87,77</b>

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili negli esercizi precedenti, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI				
Tabella 2.1				
Titolo	Accertamenti reimputati	2026	2027	2028
Titolo 1				
Titolo 2	6.173,20	6.173,20		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
<b>TOTALE</b>	<b>6.173,20</b>	<b>6.173,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dall'esame risulta che le entrate accertate nel 2025, non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

## 2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2025, PAGATI O NON PAGATI O REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2025

Alla data del riaccertamento ordinario la situazione degli impegni è la seguente:

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

Dall'esame risulta che le spese impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Titolo	Impegni reimputati (+) FPV	2026	2027	2028
Titolo 1	20.761,21	20.761,21		
Titolo 2	753.526,06	753.526,06		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
<b>TOTALE</b>	<b>774.287,27</b>	<b>774.287,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

### 3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nella tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	Accertamenti reimputati		Impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	6.173,20
Titolo 2	6.173,20	Titolo 2	
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4		Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
<b>TOTALE</b>	<b>6.173,20</b>		<b>6.173,20</b>

La reimputazione degli accertamenti e degli impegni è stata effettuata in base all'esigibilità dell'entrata e della spesa.

### 4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2025

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2025 è pari a euro 774.287,27;

La composizione del FPV 2025 spesa finale pari a euro 774.287,27 è pertanto la seguente:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE									
	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2024 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2025 su impegni e imputati agli esercizi successivi al 2025 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2024 rinviata all'esercizio 2026 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2026 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione all'esercizio 2027 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2025 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2025
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) - (b) - (c) - (d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (c) + (d) + (e) + (f)
TITOLO I		-	-	-	-	20.761,21			20.761,21
TITOLO II	729.164,35	171.845,79	112,23		557.206,33	196.319,73			753.526,06
TITOLO III					-				-
<b>TOTALE</b>	<b>729.164,35</b>	<b>171.845,79</b>	<b>112,23</b>	<b>-</b>	<b>557.206,33</b>	<b>217.080,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>774.287,27</b>

Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento.

Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati

Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.

Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente

Il fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2025 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2026-2028 tenuto conto, per le opere pubbliche, del cronoprogramma di attività dei singoli interventi.

<b>Tabella 4.2</b>	
<b>FPV 2025 SPESA CORRENTE</b>	<b>20.761,21</b>
<b>FPV 2025 SPESA IN CONTO CAPITALE</b>	<b>753.526,06</b>
<b>FPV 2025 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE</b>	<b>774.287,27</b>

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti o per attività finanziarie, finanziate da entrate esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa.

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2025 di parte corrente si riportano le casistiche:

<b>Tabella 4.3</b>	
Salario accessorio e premiante	20.761,21
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	-
Altri incarichi	-
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
Impossibilità svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	-
<b>Totale FPV 2025 spesa corrente</b>	<b>20.761,21</b>

L'Organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è **conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;**
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate.** In base alla novella apportata dal DM 10/10/2024, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato avendo come parametro di riferimento per gli affidamenti di lavori sopra-soglia, nel caso di costituzione in deroga, l'avvio delle procedure di affidamento del PFTE. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti (euro 150.000,00), sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
  - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
  - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente;
  - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
  - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

Si evidenzia di tener conto per quanto riguarda gli affidamenti sottosoglia il punto 5.4.9 è stato integrato dall'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (LB 2026) che recita:

Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;

b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte corrente è la seguente:

<b>Tabella 4.4</b>			
<b>Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Fondo pluriennale vincolato corrente al 31.12</b>	<b>5.707,75</b>	<b>-</b>	<b>20.761,21</b>
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	5.707,75		
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile			20.761,21
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2			
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile			
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			

*(\*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;*

*(\*\*) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.*

L'evoluzione dell'alimentazione del FPV di parte capitale è la seguente:

<b>Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12</b>	-	<b>729.164,35</b>	<b>753.526,06</b>
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza		286.127,58	196.319,73
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti			557.206,33
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero		443.036,77	

#### 5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2024

In base ai principi contabili non è possibile reimputare i residui attivi e passivi precedentemente approvati con il rendiconto precedente. Dal prospetto dei residui attivi al 01/01/2025, risulta che:

<b>Tabella 5.1</b>	<b>Residui attivi iniziali al 1.1.2025</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Maggiori (+) o Minori (-) Residui attivi</b>	<b>Residui attivi finali al 31.12.2025</b>	<b>% Riscossioni sui residui iniziali</b>
Titolo 1	604.317,64	304.835,69	- 53.054,80	246.427,15	50,44
Titolo 2	32.177,62	16.785,00	- 13.642,99	1.749,63	52,16
Titolo 3	291.548,28	65.015,59	- 81.926,36	144.606,33	22,30
Titolo 4	3.042.330,96	710.311,68	- 15.000,00	2.317.019,28	23,35
Titolo 5	1.354.000,00			1.354.000,00	-
Titolo 6	1.614.000,00			1.614.000,00	-
Titolo 7				-	-
Titolo 9	125.913,22	113.100,00	- 2.632,03	10.181,19	89,82
<b>TOTALE</b>	<b>7.064.287,72</b>	<b>1.210.047,96</b>	<b>- 166.256,18</b>	<b>5.687.983,58</b>	<b>17,13</b>

Dal prospetto dei residui passivi al 01/01/2025 risulta che:

**Tabella 5.2**

	Residui passivi iniziali al 1.1.2025	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.2025	% Pagamenti sui residui iniziali
Titolo 1	1.142.106,54	692.611,08	356.896,60	92.598,86	60,64
Titolo 2	6.400.194,49	2.174.737,84	117.505,10	4.107.951,55	33,98
Titolo 3	1.354.000,00			1.354.000,00	-
Titolo 4				-	-
Titolo 5				-	-
Titolo 7	59.651,79	23.668,96	19.013,30	16.969,53	39,68
<b>TOTALE</b>	<b>8.955.952,82</b>	<b>2.891.017,88</b>	<b>493.415,00</b>	<b>5.571.519,94</b>	<b>32,28</b>

#### 6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le **economie di spese** finanziate con entrata a destinazione vincolata. Il punto 9.1 prevede che: *“Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente. Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo”.*

In particolare, sono stati eliminati o ridotti i seguenti residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili:

**Tabella 6**

**Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:**

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	148.624,15	474.401,70
Gestione corrente vincolata	-	-
Gestione in conto capitale vincolata	-	-
Gestione in conto capitale non vincolata	15.000,00	-
Gestione servizi c/terzi	2.632,03	19.013,30
<b>MINORI RESIDUI</b>	<b>166.256,18</b>	<b>493.415,00</b>

**7. RICLASSIFICAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

L'ente **ha provveduto** alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2.

**8. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2025****Risultanze residui attivi:**

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) euro 6.316.152,54 di cui:

- euro 5.687.983,58 da gestione residui;
- euro 628.168,96 da gestione competenza 2025.

**Risultanze residui passivi:**

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) euro 6.574.330,23 di cui:

- euro 5.571.519,94 da gestione residui;
- euro 1.002.810,29 da gestione competenza 2025.

**9. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI**

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI							
Tabella 7	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	191,61	32.044,68	54.569,54	37.300,92	122.320,40	466.196,94	<b>712.624,09</b>
Titolo 2					1.749,63	79.520,00	<b>81.269,63</b>
Titolo 3	1.053,00	30.138,16	52.959,75	59.845,50	609,92	80.998,71	<b>225.605,04</b>
Titolo 4		2.264.319,26	47.700,02	5.000,00			<b>2.317.019,28</b>
Titolo 5				1.354.000,00			<b>1.354.000,00</b>
Titolo 6		260.000,00		1.354.000,00			<b>1.614.000,00</b>
Titolo 7							-
Titolo 9				10.181,19		1.453,31	<b>11.634,50</b>
<b>Totale</b>	<b>1.244,61</b>	<b>2.586.502,10</b>	<b>155.229,31</b>	<b>2.820.327,61</b>	<b>124.679,95</b>	<b>628.168,96</b>	<b>6.316.152,54</b>
	0,02	40,95	2,46	44,65	1,97	9,95	100,00

Si evidenzia che i residui attivi con scadenza superiore ai 5 anni richiedono un'attenta gestione e possono avere un impatto significativo sul FCDE e sul risultato di amministrazione. La loro presenza in quantità elevata nel bilancio di un ente locale può essere un segnale di problemi nella gestione finanziaria e di potenziali difficoltà economiche. I residui attivi di durata superiore a 5 anni (anche superiore ai 3 anni) devono essere oggetto di un'attenta valutazione da parte dell'ente, al fine di verificare la possibilità di procedere allo stralcio di quelli per i quali non siano percorribili azioni di recupero. Trascorsi cinque anni dalla scadenza del credito, infatti, l'ente deve motivare in maniera accurata le ragioni per cui intende mantenere il residuo attivo tra quelli da riscuotere.

Quando un residuo attivo viene stralciato dal bilancio, significa che l'ente ha valutato come ormai inesigibile quel credito e ha deciso di eliminarlo dal conto del bilancio. Tuttavia, lo stralcio contabile non

implica necessariamente la rinuncia al diritto di riscossione, ma semplicemente l'impossibilità di iscrivere quel credito a bilancio. Di conseguenza, i residui attivi stralciati non vengono cancellati definitivamente, ma vengono iscritti nell'attivo patrimoniale dello stato patrimoniale tra i crediti verso terzi.

In questo modo l'ente mantiene formalmente il diritto di riscossione di quei crediti, anche se non potrà più tenerne conto ai fini del risultato di amministrazione. Gli enti devono inoltre monitorare con rigore la capacità di riscossione dei crediti iscritti a bilancio ed adottare misure per migliorarla.

2) L'Organo di revisione deve porre particolare attenzione ai residui attivi del titolo II e IV legati a contributi approfondendo in particolare quelli relativi al PNRR (si consiglia di acquisire report rendicontazione da sistema ReGiS con eventuale validazione).

3) L'Organo di revisione deve prestare attenzione sui residui attivi più vetusti poiché, fermo restando l'obbligo di congruo accantonamento al FCDE (secondo le modalità prescritte dal § 3.3 e dall'Esempio 5 dell'All. 4/2 cit.), grava sull'ente locale un onere motivazionale modulato nei seguenti termini (cfr CONTI Marche Deliberazione n. 144/2023/PAR):

- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità infratriennale, incombe sull'ente l'obbligo di motivare adeguatamente le congrue e plausibili ragioni per cui, nel caso concreto, intende eventualmente stralciarli (in tutto o in parte) dal conto del bilancio; detto altrimenti, il residuo infratriennale si presume esigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre lo stralcio;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa tra tre e cinque anni, è invece rimessa al prudente apprezzamento dell'ente la valutazione, sempre alla luce delle circostanze del caso concreto, in merito all'opportunità del loro mantenimento o del loro stralcio dal conto del bilancio, sicché è necessario fornire adeguata motivazione sia nel caso in cui si opti per lo stralcio, sia nel caso in cui si opti per la conservazione; detto altrimenti, il residuo attivo di anzianità compresa tra tre e cinque anni non si presume né esigibile né inesigibile e grava sull'ente l'onere di motivarne sia lo stralcio che il mantenimento;
- per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità ultraquinquennale, infine, l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. n. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto comunque conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni "non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorata) l'incerta esigibilità" dei residui e, pertanto, "anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti"

Trascorsi cinque anni dalla sua scadenza, l'Ente deve quindi motivare non le ragioni per cui intende stralciare il residuo attivo dal conto del bilancio, ma quelle per cui intende mantenerlo e l'intensità di tale onere motivazionale è direttamente proporzionale all'anzianità del residuo mantenuto il bilancio; detto altrimenti, il residuo attivo ultraquinquennale si presume inesigibile, salvo che l'ente non dimostri l'esistenza di ragionevoli motivazioni per disporre il mantenimento, che dovranno essere tanto più stringenti quanto più remoto è l'esercizio di provenienza.

In tutti e tre i casi, resta fermo che, nel caso in cui il credito venisse non solo stralcio dal conto del bilancio, ma definitivamente eliminato dalle scritture contabili e quindi anche dallo stato patrimoniale, il "riconoscimento formale" della sua "assoluta inesigibilità o insussistenza" deve essere comunque "adeguatamente motivato" attraverso "l'analitica descrizione delle procedure seguite" per ottenerne la riscossione o indicando "le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione", fermo restando "l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie".

**10. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI**

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI							
Tabella 8	2020 e precedenti	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Titolo 1	4.784,96	4.419,57	4.719,46	40.728,33	37.946,54	789.239,35	<b>881.838,21</b>
Titolo 2	28.578,80	2.973.761,45	67.746,80	1.030.241,59	7.622,91	142.450,38	<b>4.250.401,93</b>
Titolo 3				1.354.000,00			<b>1.354.000,00</b>
Titolo 4							-
Titolo 5							-
Titolo 7	8.508,44	400,00	200,00	3.157,87	4.703,22	71.120,56	<b>88.090,09</b>
<b>Totale</b>	<b>41.872,20</b>	<b>2.978.581,02</b>	<b>72.666,26</b>	<b>2.428.127,79</b>	<b>50.272,67</b>	<b>1.002.810,29</b>	<b>6.574.330,23</b>
	0,64	45,31	1,11	36,93	0,76	15,25	100,00

**11. VERIFICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ORGANISMI PARTECIPATI**

Quanto alla situazione dei debiti e crediti degli organismi partecipati e quindi i loro riflessi all'interno del riaccertamento dei residui attivi e passivi, l'Organo di Revisione non ha potuto, per carenza informativa, tenere conto:

- ☐ dell'ultima asseverazione debiti e crediti delle partecipate;
- ☐ delle relative movimentazioni contabili avvenute durante l'esercizio 2024, anche in relazione ad ulteriori o nuove comunicazioni delle partecipate;

Tale attività è propedeutica alla successiva asseverazione debiti e crediti alla data del 31.12.2024 ed alla valutazione del rischio, che sarà oggetto di esamina in sede di verifica del calcolo del FCDE

**12. ADEGUATA MOTIVAZIONE**

Per ogni residuo attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi non hanno dato adeguata motivazione e non hanno descritto le procedure seguite per la realizzazione del credito prima della sua eliminazione totale o parziale.

**13. CONCLUSIONI**

Tenuto conto del parere tecnico e del parere contabile espressi ai sensi dell'art. 49 - 1 comma - del TUEL e delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime parere favorevole** alla proposta di deliberazione di Giunta comunale inerente il riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2025, fatte salve le criticità rilevate nelle varie sezioni.

Faloppio/Melzo, lì 02.04.2026

L'Organo di Revisione  
Dott.ssa Pentrella Chiara